



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Capitaneria di Porto di Venezia

**ORDINANZA N. 22/2019**

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Venezia:

**Visto:** l'articolo 133 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 "Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima";

**Visto:** l'art. 59 del Regolamento di esecuzione del codice della navigazione;

**Visto:** il Regolamento (CE) n. 404 in data 08 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

**Visto:** il Decreto Legislativo n. 4 in data 09 gennaio 2012 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della Legge 4 giugno 2010, n° 96" e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista:** la propria Ordinanza n. 33 in data 27 marzo 2015 con la quale è stato disciplinato l'esercizio della pesca professionale mediante l'uso di nasse e simili nel Compartimento Marittimo di Venezia;

**Vista:** la nota presentata in data 08 marzo 2016 da Lega Coop Veneto, in nome e per conto delle Associazioni di categoria firmatarie dei predetti Piani, con cui è stata rappresentata la necessità di estendere sino a 1.5 miglia dalla costa la zona dedicata all'attività di pesca con le nasse nel litorale del Lido, a seguito della presenza della lunata a mare e delle barriere soffolte che hanno generato variazioni all'idrodinamica locale e alla morfologia degli ambienti costieri;

**Preso atto:** del parere favorevole espresso dalla Commissione Consultiva Regionale – riunitasi in data 13.03.2019 in merito all'approvazione della proposta di periodo di pesca delle seppie con nasse dal 01 aprile al 15 luglio 2019, in considerazione della concomitante sospensione della pesca delle vongole con draga idraulica al fine di evitare una sovrapposizione nella stessa area delle due attività di pesca;

**Ritenuto:** opportuno accogliere la predetta proposta;

**ORDINA**

## **Articolo 1**

La campagna di pesca delle seppie con nasse e simili – così come disciplinata con ordinanza n. 33/2015 in premessa richiamata - è consentita nel periodo **dal 01 aprile al 15 luglio 2019**, con l'orario di uscita dai porti, limitatamente al primo giorno della campagna, non prima delle ore 09.00.

## **Articolo 2**

In deroga all'art. 1 comma A dell'Ordinanza n. 33/2015, citata in premessa, limitatamente al tratto di mare compreso tra la diga sud del Porto di Lido e la diga nord del Porto di Malamocco (Lido di Venezia) (ZONA 5), le nasse possono essere poste nella fascia di mare compresa fra 0.11 e 1.5 miglia dalla costa.

## **Articolo 3**

I trasgressori della presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca reato o diversa violazione, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 10, 11 e 12 del Decreto Legislativo n° 4 in data 09 gennaio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero dell'art. 1174 comma 1 del Codice della Navigazione.

Venezia, *(data della firma digitale)*

**IL COMANDANTE**  
**CA (CP) Piero PELLIZZARI**

Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative